

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

ATTIVO IL REGISTRO OPPOSIZIONI

Il Mise informa che dal 27 luglio sarà operativo il registro delle opposizioni per tutelare la *privacy* contro attività pubblicitarie invasive con l'estensione ai cellulari.

(D.P.R. 26/2022)

CHIARIMENTI IN TEMA DI R&S

Con risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022 l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sul credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Rifacendosi a un parere tecnico del Mise, l'Agenzia delle entrate chiarisce che le attività di ideazione e prototipia di beni rientranti nel comparto della moda, della pelletteria, della gioielleria e dell'occhialeria e quella successiva di produzione, non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d'imposta previsto dall'articolo 3, D.L. 145/2013.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 41 del 26 luglio 2022)

IL REGIME 398 È SEMPRE ISPIRATO AL PRINCIPIO DI CASSA

Con una recente sentenza della Corte di Cassazione - ordinanza n. 22440/2022 - i giudici della Suprema Corte hanno censurato le indicazioni fornite con la circolare n. 18/E/2018, esprimendo il concetto per cui il principio di cassa governa sempre il regime forfettario 398/1991.

(Corte di Cassazione, ordinanza n. 22440 del 15 luglio 2022)

AL VIA LA FRUIZIONE DEL BONUS PSICOLOGICO

L'Inps con nota n. 2905 del 21 luglio 2022 informa che le domande per la fruizione del *bonus* psicologico potranno essere presentate tramite la procedura informatica dal 25 luglio al 24 ottobre 2022. In particolare, si comunica che a partire dal 25 luglio e fino al 24 ottobre sarà possibile presentare le domande all'Inps per il *bonus* rivolto ai soggetti con disagio psicologico secondo le modalità previste dalla circolare n. 83/2022 contenente indicazioni operative per l'individuazione dei destinatari, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione della misura del contributo previsto.

(Inps, nota n. 2905 del 21 luglio 2022)

PROCEDURA DI RICHIESTA MASSIVA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ

È disponibile una nuova procedura di richiesta massiva del certificato di agibilità, per via telematica, riservata, nell'ambito dei servizi ex Enpals, alle imprese e agli intermediari delegati. Lo ha reso noto l'Inps con il messaggio n. 2874 del 19 luglio 2022, in cui descrive le modalità di richiesta e rilascio tramite PEC.

(Inps, messaggio n. 2874 del 19 luglio 2022)

CON LA "PROROGA DI FERRAGOSTO" VERSAMENTI E ADEMPIMENTI SOSPESI FINO AL 22 AGOSTO 2022

Anche per il 2022 è operativa la c.d. "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto (che slitta al 22 agosto in quanto quest'anno il giorno 20 cade di sabato e quindi la scadenza viene rinviata al lunedì successivo).

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 22 agosto 2022.

Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail

L'Agenzia delle entrate ha precisato, con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici, che la "proroga di ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sono invece sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini:

- per il pagamento delle comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatizzati (articolo 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e articolo 54-*bis*, D.P.R. 633/1972), per i quali si ricorda che il “Decreto Ucraina” ha disposto transitoriamente un maggior termine di pagamento pari a 60 giorni in relazione agli avvisi bonari notificati nel periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022 e pagati in unica soluzione;
- per il pagamento delle comunicazioni inviate dopo i controlli formali (articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973);
- per il pagamento degli atti di liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata;
- per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini Iva).

Si rammenta che il rinvio al 22 agosto opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso periodo.

Come già segnalato nell’informativa del mese scorso sono rinviati al 22 agosto anche gli adempimenti che erano in scadenza a fine luglio (poiché il 31 luglio cadeva di domenica questi erano rinviati al lunedì 1° agosto e conseguentemente possono essere gestiti entro il prossimo 22 agosto 2022).

Si riepilogano i principali adempimenti che hanno fruito di tale differimento.

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre 2022
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre 2022
Presentazione elenco Intrastat mese di giugno 2022 e secondo trimestre 2022
Presentazione elenco Intra 12 mensile per gli enti non commerciali e gli agricoltori per gli acquisti di maggio
Presentazione modello Uniemens individuale per retribuzione e compensi corrisposti in giugno

DECORRE DAL 1° AGOSTO LA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI

Anche per il 2022, decorre dal 1° agosto il c.d. “*periodo feriale*”, ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Termini sospesi
Proposizione ricorso e reclamo
Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria)
Deposito di memorie e documenti
Proposizione appello
Definizione degli atti in acquiescenza
Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga “*entro i termini di proposizione del ricorso*”.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente “*slittamento*” dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di

sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/2016, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto godono della sospensione i seguenti atti:

Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36- <i>bis</i> , D.P.R. 600/1973 e 54- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972	Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36- <i>ter</i> , D.P.R. 600/1973	Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata
---	---	---

Questa sospensione non va confusa con quella dei versamenti di imposte e contributi: questi, con riferimento alle scadenze che cadono nel periodo che va dal 1° al 20 agosto, slittano in blocco al 20 agosto (22 agosto quest'anno, in quanto il 20 cade di sabato).

Novità Decreto Ucraina

Diversamente dal passato per il 2022 opera una nuova sospensione definita dal c.d. Decreto Ucraina, articolo 37-*quater*, D.L. 21/2022. Tale novità prevede che per il periodo compreso tra il 21 maggio e il 31 agosto 2022, il termine per il pagamento delle somme richieste dall'Erario con propria comunicazione relativa ai controlli automatici sulle liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni (imposta sui redditi e Iva), ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta, pagamento necessario ad evitare l'iscrizione a ruolo delle stesse è fissato in 60 giorni, in luogo dei 30 giorni ordinari.



La novità riguarda le comunicazioni di irregolarità il cui termine ordinario di 30 giorni scade successivamente al 21 maggio 2022.

Pertanto, qualora il termine di 60 giorni per il pagamento in unica soluzione cada durante il periodo di sospensione feriale, i termini di decadenza ricominceranno a decorrere dal 4 settembre 2022.

PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE PER DEBITI COMPLESSIVI FINO A 120.000 EURO

L'articolo 15-*bis*, D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all'Agenzia delle entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere

una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.

Al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/> sono disponibili i modelli per fare richiesta di rateizzazione. In aggiunta alla modalità di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli è possibile, fare richiesta di rateizzazione direttamente *online*, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio “Rateizza adesso”. Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via *e mail* un piano di pagamenti fino a 72 rate.

Le novità in vigore dal 16 luglio 2022

Fino allo scorso 15 luglio 2022, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo fossero di importo complessivo inferiore a 60.000 euro, era possibile ottenere una rateizzazione degli importi dovuti senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Infatti, il modello R1 “*Richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario – Importi fino a 60.000 euro*” poteva essere compilato senza allegare alcuna documentazione integrativa.

Dal 16 luglio 2022 è possibile presentare richiesta di rateazione “*libera*” per importi iscritti a ruolo fino a 120.000 euro.

In particolare, sono disponibili i seguenti nuovi modelli:

- R1 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
- R2 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
- R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
- R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max 120 rate*) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max 120 rate*) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.



Le richieste di rateizzazione per importi superiori a 120.000 euro e quelle di proroga di una rateizzazione di qualsiasi importo, invece, vengono analizzate secondo i parametri dell'Indice di Liquidità (che deve essere inferiore a quello eventualmente già presentato in caso di proroga) e dell'Indice Alfa (il cui valore determina soltanto il numero massimo di rate concedibili).

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia dell'istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

- per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta ex “*zona rossa*”), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;

- per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza:

- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

In caso di decadenza per inadempienza:

- per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

La compensazione dei crediti vantati verso le P.A. con i debiti iscritti a ruolo

Il nuovo articolo *28-quater*, D.P.R. 602/1973 ha reintrodotta la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili vantati da imprese e professionisti nei confronti della P.A. con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Nel precedente testo dell'articolo *28-quater* era previsto che potessero provvedere alla compensazione solo i crediti commerciali delle imprese: ora la misura è aperta anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali.

Per procedere a formalizzare la compensazione è, prioritariamente, indispensabile che l'amministrazione interessata, cioè quella per cui sono stati effettuati i lavori o eseguite le prestazioni professionali, certifichi il credito.

Per richiedere la certificazione è a disposizione la piattaforma informatica del Mef - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - all'indirizzo:

<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml>.



Si segnala, inoltre, che la norma prevede ad oggi la compensazione solo dei debiti affidati all'agente della riscossione successivamente al 30 settembre 2013 e fino al 31 dicembre 2020. Non rileva la data di notifica della cartella ma la data di affidamento del debito all'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Dal 1° gennaio 2023 sarà possibile compensare i debiti affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre 2021.

La tipologia dei carichi per i quali è possibile effettuare la compensazione con crediti vantati verso la P.A. è indicata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione al *link*

<https://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it/it/imprese/Compensazioni/CompensazioniConCreditiVersoLaPA/>.

RIFORMA ETS E “SOCIAL BONUS”: AGEVOLAZIONE AI NASTRI DI PARTENZA CON LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO ATTUATIVO

Il “*social bonus*” è l’agevolazione prevista dall’articolo 81 del Codice del Terzo settore (Cts) che riconosce un credito d’imposta in favore di persone fisiche, enti e/o società che effettuano erogazioni liberali in denaro in favore degli Enti del Terzo Settore (i cosiddetti Ets) che presentano al Mlps (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) progetti per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, a loro assegnati per svolgere attività di interesse generale di natura non commerciale.

La misura del credito d’imposta è al 65% nel caso di erogazioni liberali effettuate da persone fisiche mentre scende al 50% nel caso di erogazioni effettuate da enti o società.

Detta agevolazione è alternativa a quelle previste dalle disposizioni generali in tema di erogazioni liberali in favore degli ETS richiamate nel successivo articolo 83, Cts.

Per l’attuazione delle richiamate disposizioni il comma 7 dell’articolo 81, Cts ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Decreto del Ministero del lavoro e politiche sociali n. 89 del 23 febbraio 2022 che con un discreto ritardo è stato finalmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 dello scorso 14 luglio 2022, esplicando pertanto i suoi effetti solo il prossimo 29 luglio 2022, trascorsi i canonici 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta.

⇒ Ambito applicativo e regime transitorio

L’agevolazione in commento, in quanto appartenente alle 11 disposizioni che compongono il titolo X del Codice del Terzo settore (articoli che vanno da 79 a 89, Cts), troverà generale applicazione a tutti gli ETS solo a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sarà intervenuta sia l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) che l’ottenimento da parte dello Stato italiano della prevista autorizzazione da parte dell’Unione Europea all’applicazione delle misure fiscali del Codice (evento quest’ultimo che, come è noto, non si è ancora verificato).

Tuttavia, sulla base di quanto previsto dal primo comma dell’articolo 104, Cts, talune disposizioni (tra cui la richiamata agevolazione prevista dal citato articolo 81, ovvero il *social bonus*) avrebbero dovuto trovare applicazione già a partire dal 1 gennaio 2018 per le Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997, le Odv di cui alla Legge quadro 266/1991 nonché per le Aps di cui alla Legge quadro 383/2000, ma che sono rimaste inattuata proprio in attesa della emanazione del recente provvedimento attuativo.

La previsione contenuta nel primo comma del citato articolo 104 ha il significato di “*anticipare*” talune specifiche agevolazioni contenute nel titolo X del Codice per quelle realtà operanti nel settore del non profit che sono state qualificate dallo stesso Legislatore come “*Ets di diritto*”, ovvero quelle realtà la cui legge quadro è stata abrogata in favore del nuovo Codice del Terzo settore (il D.Lgs. 117/2017).

Se questo è certamente vero per Odv e Aps, che trovano all’interno del Runts 2 specifiche sezioni

destinate ad accoglierle, più articolato appare il percorso delle Onlus, alla cui “scomparsa” dovrà seguire un non semplice percorso di valutazione finalizzato alla scelta della sezione del Runts nella quale collocarsi (nel caso delle fondazioni Onlus, ad esempio, potrebbe ipotizzarsi l’assunzione della qualifica di ente filantropico piuttosto che di impresa sociale, come anche la collocazione nella categoria residuale degli altri enti privati).

A proposito del citato decreto attuativo va osservato che, allorché si pubblica in Gazzetta Ufficiale un provvedimento normativo a distanza di parecchi mesi dalla sua approvazione (in questo caso bene cinque), il rischio concreto è, soprattutto in ambito fiscale, che le previsioni in esso contenute nascano in parte già “vecchie” per effetto di successive disposizioni intervenute nel frattempo. È proprio quanto accaduto alla citata agevolazione Social Bonus di cui all’articolo 81 del Codice del Terzo settore (il D.Lgs. 117/2017).

Scorrendo infatti l’articolo 14 (rubricato “*Disposizioni transitorie*”) del recente decreto Mlps datato 23 febbraio 2022 si segnala che il Ministero ribadisce che - fino alla decorrenza dell’efficacia di quanto stabilito dall’articolo 79 del Codice, come previsto dall’articolo 101, comma 10 del medesimo Codice (e cioè dal periodo d’imposta successivo a quello sia di operatività del Runts che della necessaria autorizzazione UE) - i soggetti destinatari delle disposizioni in tema di *social bonus* sono solo Odv, Aps e Onlus.

Viene quindi ignorato dal recente Decreto quanto previsto di recente con l’articolo 26, D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) con il quale viene aggiunto al comma 1 dell’articolo 104, D.Lgs. 117/2017 un ulteriore periodo al fine di prevedere che “*Le disposizioni richiamate al primo periodo si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro*”.

Pertanto, anche per i nuovi iscritti al Runts diversi da Odv e Aps (ad esempio, gli enti filantropici o gli altri Ets) sarà possibile dell’agevolazione già dal momento della loro iscrizione.

FATTURA ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL CORRISPETTIVO TELEMATICO SOLO CON INDICAZIONE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022 ha chiarito che, laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le attività di commercio al minuto o attività assimilate intenda volontariamente emettere fattura elettronica nel caso in cui il committente non faccia esplicita richiesta della fattura, al posto della memorizzazione dell’operazione mediante corrispettivo telematico, è necessario che nel file XML della fattura trasmesso al Sistema di Interscambio sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente.

L’emissione della fattura elettronica per le operazioni per cui trattasi di una facoltà

L’articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972 detta il principio secondo cui per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette la fattura o assicura che la stessa sia emessa per suo conto dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Solo nelle ipotesi tipizzate dall'articolo 22, D.P.R. 633/1972 è possibile avvalersi di strumenti diversi dalle fatture elettroniche (ricevute, scontrini fiscali o memorizzazione corrispettivi telematici). Nell'ambito di queste casistiche di emissione di strumenti diversi dalla fattura elettronica, però, vi sono delle situazioni laddove l'emissione della fattura costituisce il documento che giustifica l'operazione, nei seguenti casi:

- se il cliente ne richiede l'emissione al cedente/prestatore;
- se il cedente/prestatore evidenzia la sua intenzione di emettere fattura e il cliente non evidenzia una volontà contraria.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 378/E/2022, riprendendo alcuni aspetti già commentati nella risposta a interpello n. 324/E/2020, che l'emissione facoltativa della fattura elettronica necessita che il documento XML rechi tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dall'articolo 21, comma 1, D.P.R. 633/1972, ovvero in ipotesi di fattura semplificata, gli elementi previsti dall'articolo 21-*bis*, comma 1, D.P.R. 633/1972.

Il principio espresso dall'Agenzia

Non vi è, pertanto, alcuna differenza tra le casistiche obbligatorie di emissione della fattura elettronica e quelle in cui l'emissione della stessa rappresenta una facoltà e non un obbligo.

In particolare, devono essere rispettate le regole tecniche e procedurali stabilite dal provvedimento n. 89757/2018 (e successive modifiche) tra le quali figurano:

- a) la corretta individuazione del committente/cessionario;
- b) l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale del committente/cessionario.

Relativamente al quesito formulato oggetto della risposta a interpello n. 378/E/2022, l'Agenzia delle entrate afferma che è possibile documentare i corrispettivi percepiti mediante l'emissione di una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio (sostitutiva della memorizzazione e dell'invio telematico dei corrispettivi). E' però obbligatorio che nel documento fattura sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, che deve essere necessariamente acquisito.



L'Agenzia delle entrate, infine, ricorda una norma di carattere generale: la fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio non soffre più di deroghe di carattere soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività di impresa, arti o professioni. Gli unici titolari di partita Iva per i quali è consentita ancora (solo fino al 31 dicembre 2023) l'emissione delle fatture in formato "*cartaceo*" sono i contribuenti aderenti al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno nel periodo di imposta 2021, inferiori a 25.000 euro.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 AGOSTO AL 15 SETTEMBRE 2022

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 agosto 2022 al 15 settembre 2022, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

**22
agosto**

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di luglio. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al secondo trimestre 2022 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Sc

gativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di giugno. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo trimestrale con riferimento al secondo trimestre.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della terza rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2021 e la quota di acconto del 2022.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di luglio:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di luglio riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

Inps – contributi dovuti da artigiani e commercianti

Per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps scade oggi il versamento dei contributi fissi relativi al secondo trimestre 2022.

<p>22 agosto</p>	<p>Modello Iva TR Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre 2022.</p> <p>Esterometro Scade oggi il termine per l'invio della comunicazione delle fatture emesse e ricevute nel secondo trimestre 2022 da soggetti UE ed <i>extra</i> UE non emesse in formato elettronico o non documentate da bolletta doganale.</p> <p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di giugno. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo trimestrale con riferimento al secondo trimestre.</p> <p>Accise – Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese di luglio.</p>
<p>31 agosto</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di giugno.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di luglio.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a 250 euro relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2022 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.</p>
<p>15 settembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p>

15 settembre	Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
------------------------	---

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta